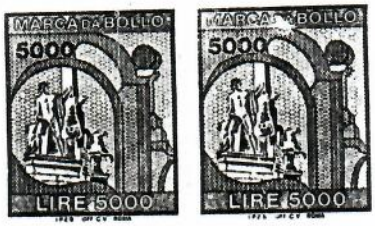

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste

Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche

Ufficio Derivazioni e Dighe di Sbarramento

=.=.=.=

Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775.

D.P.R. 22.3.1974, n. 381.

L.P. 8.7.1976, n. 18 e s.m.

N. 1965

Il Dirigente il Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di Trento:

VISTA la domanda dd. 21.4.1992, presentata il 18.5.1992, del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tenna intesa ad ottenere, a norma dell'art. 56 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e s.m., la licenza di attingimento d'acqua nella misura di 19 lit/sec. dal lago di Caldonazzo in sponda orientale in corrispondenza della p.f. 925/17 del C.C. di Tenna dal 1° giugno al 30 settembre per irrigare una superficie complessiva di 56,8524 ettari.

CONSIDERATO che il Consorzio Irriguo di Tenna, ora C.M.F. di Tenna, aveva in data 2.9.1965, presentato l'istanza dd. 29.8.1965 di concessione di derivazione d'acqua dal lago di Caldonazzo per una portata di 24,00 lit/sec., in corrispondenza della p.f. 925/17, al fine di irrigare una superficie di 35 ettari.

VISTO il parere prot. n. 1469/A/C.C. "e" dd. 4.6.1991 della Commissione Consultiva di cui alla lett. e) - art. 1 della L.P. 28.7.1975, n. 28 in merito all'utilizzazione d'acqua con prelievo da laghi.

VISTA la relazione dd. dicembre 1990, a firma ing. Federico Vivari allegata all'istanza dd. 18.5.1992 del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tenna.

VISTO il T.U. di Leggi 11.12.1933, n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 22.3.1974, n. 381;

VISTA la L.P. 8.7.1976, n. 18 e s.m.;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tenna la licenza di attingimento d'acqua dal lago di Caldonazzo al fine di irrigare una superficie di 56,8524 ettari che si estende in C.C. di Tenna.

Art. 2 - La licenza è subordinata all'esatta osservanza del disposto dell'art. 56 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e delle condizioni di cui ai successivi articoli del presente Decreto.

Art. 3 - La quantità d'acqua da attingere è fissata nella misura massima di 19 lit/sec.

Art. 4 - Vista la delicatezza del prelievo da lago, si impone l'istallazione di adeguata strumentazione che dovrà comprendere, tra l'altro:

- la misura istantanea visualizzata del prelievo;
- la registrazione (grafica o magnetica) dello stesso;
- un totalizzatore (contatore) con indicazione del volume complessivo prelevato.

I dati dovranno essere trasmessi al Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche entro 15 giorni dal termine della stagione irrigua. Lo stesso contatore dovrà comunque essere posizionato in maniera tale da permettere la lettura agli incaricati del Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche.

Art. 5 - L'attingimento dell'acqua dovrà essere attuato nel luogo e mediante dispositivi indicati negli atti tecnici posti a corredo della domanda.

Art. 6 – La licenza è accordata fino al 30 settembre del corrente anno e potrà essere rinnovata, qualora nulla osti, su istanza del Consorzio concessionario.

Art. 7 – La licenza potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e il Consorzio concessionario non potrà chiedere per tale motivo indennizzi di sorta, tenendo l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi danno o molestia. La non ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 prevede la decadenza del presente provvedimento.

Art. 8 – La licenza si intende rilasciata entro i limiti di disponibilità dell'acqua, con salvezza dei diritti dei terzi e con l'obbligo per il Consorzio concessionario di risarcire qualsiasi danno che in seguito all'attuazione dell'attingimento potrebbe essere arrecato sia al pubblico che al privato interesse.

Art. 9 – Al termine dell'attingimento, se ordinato da questo Servizio, il Consorzio concessionario dovrà allontanare ogni mezzo d'opera, apprestamento ed altro e riportare allo stato primitivo le pertinenze demaniali, secondo le modalità che saranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 10 – Il Consorzio concessionario corrisponderà alle Finanze della Provincia Autonoma di Trento, anticipatamente a decorrere dalla data del presente Decreto, l'annuo canone di L. 21.000.= (ventunomila) in ragione di L. 101.897,68 (centounomilaottocentonovantasettemilavirgolasessantotto) ogni 100 lit/sec.

Art. 11 – Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Tenna, Via Pontara n. 6.

Trento, 15 GIU. 1992

IL CAPO UFFICIO: ing. Carlo Rossi

IL DIRIGENTE: ing. Antonio Buratti